

(N. 166)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948

Modificazione dell'art. 72 del Codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — È avvenuto non di rado che in cause di pubblico interesse, nelle quali le parti miravano concordemente ad ottenere una decisione determinata, non si siano potuti esercitare i controlli dei giudici superiori sulla esattezza e giustizia della decisione con efficacia *inter partes*. Si trattava di cause nelle quali era bensì obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, ma che questo organo di giustizia non avrebbe potuto egli stesso proporre. In tali cause il Pubblico Ministero, pur dovendo obbligatoriamente intervenire a concludere, non poteva proporre impugnazione per il tassativo divieto posto dall'articolo 72, secondo comma del Codice di procedura civile. Tale divieto sembra ingiustificato e in certo senso contrastante con la finalità dell'intervento del Pubblico Ministero, il quale mira a provocare, nel pubblico interesse, un'esatta decisione sulla controversia. L'incorruenza del sistema attuale sembra evidente, ove si consideri che il Pubblico Ministero ha già azione diretta per fare osservare le leggi di ordine pubblico (articolo 73 dell'ordinamento giudiziario). Non si spiegano quindi

le restrizioni che derivano dal secondo comma del vigente articolo 72 del Codice di procedura civile per il caso che l'inosservanza delle leggi di ordine pubblico, si verifichi per effetto di decisione nella causa alla quale egli deve intervenire per la tutela dell'interesse generale. La possibilità di impugnazione allo scopo di provvedere all'osservanza delle leggi di ordine pubblico rientra quindi nelle funzioni proprie del Pubblico Ministero.

Con l'unito disegno di legge si provvede perciò a modificare l'articolo 72 del Codice di procedura civile, stabilendo che il Pubblico Ministero, nei casi in cui deve intervenire obbligatoriamente, possa proporre impugnazione contro le sentenze. La facoltà d'impugnazione è attribuita tanto al Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto al Pubblico Ministero presso il giudice superiore. È sembrato necessario stabilire che il termine per l'impugnazione, quando secondo le norme generali sia stabilito per la sua decorrenza la notificazione delle sentenze, decorra invece dalla pubblicazione di queste. Imporre alle parti l'onere della

notificazione della sentenza ai due uffici di Pubblico Ministero, in tutti i casi d'intervento obbligatorio, sarebbe invero eccessivo, giacchè le parti sarebbero gravate di un peso e di un dispendio eccessivo assolutamente sproporzionato allo scopo, data la minima percentuale di casi in cui potrà esservi una ragione d'interesse pubblico per

l'impugnazione della sentenza da parte del Pubblico Ministero.

È sembrato infine opportuno escludere la facoltà di impugnazione del Pubblico Ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi e in tutti gli altri casi in cui l'intervento del Pubblico Ministero sia richiesto da leggi speciali, quando queste non lo consentano.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il Pubblico Ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che in quello di cui al secondo comma, il Pubblico Ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti e può anche proporre impugnazioni contro le sentenze. La facoltà di impugnare la sentenza spetta tanto al Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto al Pubblico Ministero presso il giudice superiore. Così per l'uno come per l'altro il termine per le impugnazioni, che secondo l'articolo 326 avrebbe decorrenza dalla notificazione della sentenza, decorre dalla pubblicazione di questa.

« La facoltà di impugnare la sentenza non compete al Pubblico Ministero nelle cause di separazione personale dei coniugi, nè in quei casi in cui il suo intervento sia previsto da leggi diverse dal Codice di procedura civile, quando nelle leggi medesime non sia disposto altrimenti. Restano salve in ogni caso le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 397 ».